

	<b>COMUNE DI TREVIGNANO</b>
	<b>Provincia di Treviso</b>
	Piazza Municipio, 6 – 31040 - Trevignano C. F. 83001370267 – P. I.V.A. 00573020260 <a href="http://www.comune.trevignano.tv.it">www.comune.trevignano.tv.it</a>

## Informazioni generali sul “Ravvedimento operoso”

Nel caso di omesso o parziale versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il "**ravvedimento operoso**". Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.

**Per potersi avvalere del "ravvedimento operoso" occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il Contribuente abbia avuto formale conoscenza.**

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando esclusivamente il modello F24. Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il Contribuente deve comunicare all'Ufficio Tributi l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento. Il modello del Ravvedimento Operoso anno 2012 I.M.U. è disponibile all'Ufficio Tributi o scaricabile dal sito del Comune alla voce Tributi/Sezione Modulistica.

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- trenta giorni, con la sanzione del 3%;
- oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%.

**Nel sito del Comune di Trevignano è stato attivato il “Calcolo I.M.U. anno 2012 on-line” che esegue anche il calcolo del ravvedimento operoso.**

Per chi vi volesse provvedere autonomamente, si riportano delle informazioni utili per il calcolo delle sanzioni e degli interessi.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo che, per il 2012, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2011, ha fissato nel 2,5%.

**Esempio di ravvedimento entro 14 giorni:**

scadenza 18/6/2012; pagamento 22/06/2012 (4 gg. di ritardo)

imposta dovuta = euro 1.000

+ sanzioni  $(1.000 \times 0,2\%) \times 4 \text{gg.} = \text{euro } 8$

Tasso di interesse al 2,5%

+ interessi  $(1.000 \times 4 \text{gg.} \times 2,5) / 36.500 = \text{euro } 0,27$

= totale importo dovuto:  $1.000 + 8 + 0,27 = \text{euro } 1.008,27$ , arrotondato a 1.008

**Esempio di ravvedimento entro 30 giorni:**

scadenza 18/6/2012; pagamento 8/07/2012 (20 gg. di ritardo)

imposta dovuta = euro 1.000

+ sanzioni  $1000 \times 3\% = \text{euro } 30$

Tasso di interesse al 2,5%

+ interessi  $(1.000 \times 20 \text{gg.} \times 2,5) / 36.500 = \text{euro } 1,37$

= totale importo dovuto:  $1.000 + 30 + 1,37 = \text{euro } 1.031,37$  arrotondato a 1.031

**Esempio di ravvedimento oltre 30 giorni:**

analoga procedura dell'esempio sopra riportato, ma sanzione del 3,75%